

IL CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE (Artt. 6, 20, 21 dello Statuto ACI)

Il Consiglio Sportivo Nazionale, organo di indirizzo della politica dello sport dell'automobile, è composto:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) da dieci rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo;
- c) da dieci rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore;
- d) da sei rappresentanti dei soggetti titolari di licenza di scuderia;
- e) da tre rappresentanti degli Ufficiali di Gara;
- f) da un rappresentante F.I.S.A.P.S;
- g) da un rappresentante ANFIA;
- h) da un rappresentante UNRAE.

IL CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE DURA IN CARICA 4 ANNI, IN COINCIDENZA CON IL QUADRIENNIO OLIMPICO

Le competenze del Consiglio Sportivo Nazionale sono disciplinate dal Regolamento Organizzazione e Funzionamento della Attività Sportive di cui all'art. 8.3

8.3 Il Consiglio Sportivo Nazionale è competente a:

- a) approvare il documento di programmazione quadriennale della politica sportiva automobilistica nazionale;
- b) formulare un parere sulla relazione annuale del Presidente dell'ACI relativa all'attività svolta dagli Organi ed Organismi sportivi;
- c) proporre il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive all'approvazione dell'Assemblea dell'ACI;
- d) formulare l'indirizzo per l'adozione della regolamentazione sportiva e tecnica nazionale;
- e) approvare il Regolamento di Giustizia da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- f) proporre il budget di previsione di cui all'art. 39.2 ed il rendiconto economico di cui all'art. 39.3 all'approvazione dell'Assemblea dell'ACI ai sensi dell'art. 33 dello Statuto dell'ACI;
- g) dichiarare l'incompatibilità o la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Sportivo Nazionale.